

**Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981)**

**ANTICIPAZIONI REGIONALI PER OPERE DI IRRIGAZIONE E  
DI BONIFICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 1977, N. 984**

**Art. 1**

Allo scopo di dare attuazione agli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica, previsti dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni di spesa sui finanziamenti, ammontanti a lire 93.824 milioni, assegnati alla Regione Veneto con provvedimento 14 dicembre 1979 del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente al periodo 1983/1987.

L'autorizzazione vale nei limiti previsti dal provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1105. Tale provvedimento sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio regionale.

**Art. 2**

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di lire 93.824 milioni, assegnato alla Regione Veneto per il quinquennio 1983/1987. I pagamenti annuali complessivi possono superare in ciascun esercizio finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel Bilancio di Stato.